



Unione europea



**REGIONE
PIEMONTE**



*Ministero
dell'Economia
e delle Finanze*

**Autorità
Ambientale**

**Integrazione
della componente
ambientale
in una prospettiva
di sviluppo
sostenibile**

**programmi
cofinanziati dai
fondi strutturali**

**La Programmazione
FESR - FSE 2007-2013
ed il processo di VAS ai sensi della
direttiva 2001/42/CE**

28 giugno 2006

La Direttiva 2001/42/CE *concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente* (Direttiva VAS) stabilisce che i programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali nel periodo di programmazione 2007-13 dovranno rispondere agli obblighi ed agli adempimenti da essa previsti. A tal fine, a livello comunitario e nazionale¹, sono stati definiti degli indirizzi procedurali e delle indicazioni metodologiche che la Regione Piemonte utilizza quale riferimento principale.

Nelle linee di indirizzo citate innanzi tutto è ribadito che l'approvazione dei PO regionali FESR *Competitività ed Occupazione*, FESR *Cooperazione territoriale* e FSE è subordinata alla dimostrazione del rispetto degli obblighi della direttiva VAS.

Nel caso in cui i PO costituiscano quadro di riferimento per il finanziamento di interventi nei settori indicati dalla Direttiva, in particolare di progetti compresi negli allegati della normativa di VIA, è necessario effettuare la VAS.

Negli altri casi è necessario procedere alla **verifica di assoggettabilità** (screening) dei PO per determinare se sono prevedibili degli effetti significativi sull'ambiente.

Nel caso in cui un PO non risulti assoggettabile a VAS, è comunque necessario, ai sensi di quanto previsto dalla Direttiva VAS a riguardo dell'informazione al pubblico (art.3 c.7), che le motivazioni di tale decisione siano riportate all'interno del testo del PO.

La VAS è l'insieme delle seguenti attività:

- redazione del rapporto ambientale (RA);
- consultazione delle Autorità con competenza ambientale (AA) e del pubblico;
- integrazione delle risultanze del RA e degli esiti delle consultazioni nel programma;
- informazione sul processo e sui suoi risultati;
- predisposizione di un piano di monitoraggio ambientale.

La **responsabilità della VAS** è dell'autorità competente per la programmazione, che deve individuare il valutatore ambientale.

La VAS, come la valutazione ex ante, **accompagna tutto l'iter** di definizione del programma ed è un **processo di interazione tra il "valutatore ambientale", il valutatore che conduce la valutazione ex ante, il programmatore e l'Autorità Ambientale regionale** dei programmi. Questa interazione potrà avvenire con varie modalità e in diversi momenti della redazione del programma, in modo che il programmatore possa, se necessario, rivedere le sue scelte anche sulla base dei giudizi del valutatore ambientale e dei risultati delle consultazioni.

¹ Riferimenti:
linee guida nazionali
lettera DG ENV

A tale scopo, è indispensabile individuare **chiare modalità di interazione e cooperazione** tra i responsabili della programmazione ed i responsabili della valutazione ambientale.

L'**Autorità Ambientale regionale (AAR)**, identificata nella Direzione Tutela e Risanamento Ambientale- Programmazione Gestione Rifiuti già per i programmi del periodo 2000-06, che ha il compito di assicurare l'integrazione della componente ambientale in tutti i settori di azione dei fondi strutturali, assicurando la coerenza delle azioni finanziate dai Programmi con la politica ambientale, nonché la conformità alla normativa vigente in campo ambientale, è chiamata a cooperare durante l'intero processo di programmazione con l'Autorità di programmazione/gestione svolgendo un'attività di supporto per gli adempimenti relativi alla VAS.

L'Autorità Ambientale regionale può inoltre essere direttamente incaricata, su chiara indicazione dell'autorità di programmazione, dello svolgimento di compiti specifici come la stesura del RA, oppure il coordinamento delle attività di consultazione del Tavolo AA (vedi paragrafo Consultazione e partecipazione) o ancora l'attività di monitoraggio durante la fase di attuazione del programma.

La redazione del **Rapporto Ambientale** è attività centrale e fondamentale del processo di VAS.

Il RA è il documento in cui sono illustrati i risultati dell'attività di valutazione e dell'interazione tra valutatori e programmatori, il processo e le modalità della valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate.

Nel RA:

- devono essere individuati, descritti e valutati i potenziali effetti ambientali significativi derivanti dal programma
- devono essere considerate le ragionevoli alternative alle specifiche strategie esaminate in relazione agli obiettivi e all'ambito territoriale del programma
- deve essere analizzata l'interazione tra gli obiettivi del programma e quelli ambientali e la loro coerenza con gli obiettivi strategici di protezione ambientale esterni al programma
- deve essere illustrato il grado di integrazione degli obiettivi ambientali nel PO, anche in base all'adeguatezza degli strumenti e delle risorse previsti, e le misure per mitigare e compensare gli eventuali effetti negativi del programma sull'ambiente.

Il RA è accompagnato da una sintesi non tecnica.

Le **consultazioni** permeano l'intero processo di VAS.

L'attuazione di questo adempimento è condizionato da una parte dall'elevato numero di soggetti e di autorità da coinvolgere, dall'altra dai tempi decisionali ristretti.

E' necessaria, pertanto, un'**adeguata organizzazione delle consultazioni**, come pure della **pubblicità**, che tenga conto delle forme di pubblicità, delle modalità di consultazione ed espressione di pareri e dei luoghi adibiti alla consultazione.

Devono essere individuate le **AA da consultare**; tra queste può essere individuata un'AA di coordinamento, che svolga la funzione di raccogliere e coordinare i pareri delle AA consultate.

Le **AA** devono essere **consultate**:

- in fase di screening per stabilire l'assoggettabilità del programma alla VAS
- in fase di scoping per definire i contenuti del RA
- sulla bozza del programma e sul RA

Le consultazioni previste dalla direttiva VAS possono essere utilmente **integrate nelle eventuali fasi di confronto partenariale** sulla bozza di PO previste nell'ambito della valutazione ex ante.

Nella definizione dei PO si deve tener conto del RA, dei pareri e dei risultati delle consultazioni.

L'autorità responsabile della programmazione, sebbene non specificamente vincolata dai risultati della valutazione, deve comunque illustrare in una **dichiarazione di sintesi** (richiamata dall'art.9 c. 1b della Direttiva VAS) la decisione circa l'integrazione dei risultati della valutazione nel programma, descrivendo in che modo si è tenuto conto di tali risultati, esplicitando, in casi specifici, le opportune misure di mitigazione e garantendo in ogni caso un livello elevato di protezione dell'ambiente.

Il **programma** e la **dichiarazione di sintesi**, devono essere **messi a disposizione** delle AA e del pubblico, nonché degli eventuali Stati Membri e Regioni confinanti consultati.

Il programma deve includere disposizioni per il **monitoraggio** previsto dalla Direttiva VAS, attraverso la selezione di opportuni indicatori, al fine di controllare gli effetti ambientali significativi generati dall'attuazione del programma e di dare indicazioni per l'eventuale adozione di misure correttive.

Cosa è necessario fare per la Programmazione 2007-2013

Previa analisi del Documento di Programmazione Strategico-Operativa 2007-2013, dove vengono definiti gli obiettivi e le priorità di intervento per i POR dei Fondi Strutturali, si possono definire gli indirizzi di azione per l'applicazione della procedura VAS.

Il **POR FESR – Competitività** è sicuramente da sottoporre a VAS poiché si configura come inquadramento per la realizzazione di interventi nei settori indicati dalla Direttiva VAS, in particolare per progetti appartenenti alle categorie di interventi compresi negli allegati della normativa di VIA.

E' pertanto obbligatorio corredarlo, al momento dell'invio alla CE per il negoziato di approvazione di un RA, di una dichiarazione di sintesi e di un piano di monitoraggio, pena la ricevibilità stessa del programma.

I **POR FESR – Cooperazione**, che hanno come obiettivo prevalente la realizzazione di attività economiche e sociali transfrontaliere e la creazione di forme di cooperazione per l'implementazione di programmi di sviluppo territoriale integrato, è possibile che possano avere effetti significativi sull'ambiente anche nel caso in cui non promuovano direttamente la realizzazione di opere comprese negli allegati della normativa VIA. È dunque consigliabile che tali POR, anche in relazione alle maggiori problematiche sollevate dalla necessità di consultazioni transfrontaliere, siano direttamente assoggettati a VAS, previa una prima verifica nelle fasi iniziali della programmazione dell'effettiva eventualità che possano verificarsi ricadute sull'ambiente o eventualmente una specificazione appropriata dell'effettivo ambito di influenza ambientale dei programmi.

È in ogni caso obbligatorio garantire l'integrazione della componente ambientale negli obiettivi della programmazione, dandone atto in modo esplicito nella valutazione ex-ante dei programmi.

Il **POR FSE – Occupazione** non ha tra gli obiettivi la realizzazione di interventi strutturali e, pertanto, non costituisce quadro di riferimento per successive decisioni in merito a progetti potenzialmente impattanti sull'ambiente.

Si ritiene di poterlo escludere dagli obblighi legati alla direttiva VAS, ferma restando la necessità di inserire nel rapporto di Valutazione ex- ante adeguati contenuti ambientali, che garantiscano percorsi formativi ed occupazionali "verdi", che possono costituire azioni di supporto e rafforzamento delle strategie di sviluppo regionale perseguite dai PO FESR.

Finanziamenti legati all'innovazione dei nuovi mestieri legati all'ambiente, nonché alla formazione di nuove categorie di lavoratori che agevolino, per esempio, l'introduzione di sistemi volontari di gestione ambientale nelle aziende o nelle pubbliche amministrazioni oppure l'introduzione nei comuni di Agenda21Locale, devono essere comunque assicurati grazie ad un'analisi delle esigenze ambientali legate allo sviluppo del territorio piemontese.

Per i POR che sono sottoposti agli obblighi derivanti dalla VAS si propone di seguito la definizione delle fasi del processo integrato di programmazione/valutazione, con particolare riferimento ai momenti di consultazione delle autorità con competenza ambientale e del pubblico, per i quali si fa inoltre una prima proposta per la creazione dei Tavoli e degli strumenti necessari per garantire l'efficacia e la correttezza della partecipazione.

Al fine di assicurare la trasparenza del processo di VAS è necessario chiarire i ruoli e i compiti dei diversi attori coinvolti (valutatore ambientale, valutatore ex-ante, autorità competente per la programmazione) e le modalità di cooperazione tra di essi, nonché di coinvolgimento nelle diverse fasi decisionali.

POR FESR - Competitività

Programma- zione	Processo di VAS		Scadenze
	Valutazione ambientale	Consultazione e partecipazione	
Documento strategico FESR e FSE	Schema di rapporto ambientale per lo scoping	Definizione delle Autorità con Competenza Ambientale (AA)	28 giugno 2006
		Invio documenti per la consultazione scritta Autorità competenti in materia ambientale Riunione Tavolo AA (metà periodo)	10 luglio – 30 luglio 2006
Elaborazione del Programma Operativo Regionale FESR	Elaborazione del Rapporto ambientale	Riunione programmazione POR	1 luglio – X
Proposta del POR FESR	Rapporto ambientale e sintesi non tecnica		X
		Invio documenti per la consultazione scritta per AA e Soggetti interessati Riunione Tavolo partenariato Riunione Tavolo AA Informazione e consultazione del pubblico attraverso il sito internet Riunione Forum Pubblico (eventuale)	X, X+1
Elaborazione POR FESR per approvazione Regione	Analisi delle osservazioni scritte e dei risultati dei Tavoli, proposte di revisione del Piano ed eventuali revisioni della valutazione alla luce dei cambiamenti		X+1, X+2
Approvazione Regione del POR FESR	- Rapporto ambientale e sintesi non tecnica aggiornati - Dichiarazione di sintesi - Piano per il monitoraggio ambientale		X+2
		Informazione del Pubblico	
Negoziato UE ed approvazione definitiva del POR FESR	Eventuali approfondimenti ed aggiornamento del rapporto di valutazione nel caso di modifiche sostanziali		Entro dicembre 2006
Attuazione POR FESR	- Accompagnamento attuazione del POR - Monitoraggio ambientale (Report periodici)	Periodiche riunione tavolo AA (eventualmente in occasione dei CdS)	2007- 2013

POR FESR - Cooperazione

Programmazione	Valutazione ambientale strategica		Cronoprogramma
	Elaborazione	Consultazione ¹ tra partner e partecipazione	
Fasi preliminari (elaborazione e approvazione QSN, DSR ecc.)	Adempimenti previsti negli Stati partecipanti al Programma e verifica della probabilità dell'insorgenza di effetti sull'ambiente		
	Circoscrizione dell'ambito dei tematismi da considerarsi nel Rapporto Ambientale e loro livello di dettaglio (Documento Preliminare del Rapporto Ambientale - DPRA)	Individuazione e consultazione delle Autorità con competenza ambientale (anche in relazione alla verifica di assoggettabilità)	
Elaborazione del POR cooperazione territoriale europea transfrontaliera	Elaborazioni del Rapporto ambientale (RA) e della sintesi non tecnica	Consultazione delle Autorità con competenza ambientale e dei settori della società civile individuati	
Integrazione delle risultanze, degli esiti e delle consultazioni nel programma	Analisi delle osservazioni ed eventuali approfondimenti del RA		
Approvazione del POR da parte delle autorità competenti degli Stati membri	Rapporto ambientale e sintesi non tecnica definitivo Dichiarazione di sintesi Piano per il monitoraggio ambientale	Informazioni alle Autorità con competenza ambientale e pubblicazione	Novembre 2006
Negoziato con CE e approvazione definitiva del POR			
Attuazione POR FESR			
¹ Trattandosi di programmi di cooperazione territoriale le consultazioni vanno effettuate su tutto il territorio transfrontaliero interessato dal programma e pertanto rispondono a quanto richiesto dalla Direttiva VAS 2001/42/CE all'art. 7.			

Consultazione e partecipazione

Ai fini di agevolare la consultazione sarà istituito un **Tavolo di Autorità con competenza ambientale**, che si riunirà periodicamente, secondo un cronoprogramma definito.

Tale tavolo, sarà composto da:

- amministrazioni pubbliche interessate agli effetti derivanti dall'attuazione del piano (direzioni regionali, assessorati provinciali, rappresentanti ANCI e UNCEM per l'ambiente)
- enti con competenza ambientale e sanitaria (ConSORZI, Corpo forestale, ASL)
- enti di gestione del territorio, se il programma interessa l'area di loro pertinenza (eventuali enti parco, autorità di bacino, soprintendenza per i beni culturali).

Il Tavolo, che si avvale del supporto tecnico-scientifico dell'ARPA-Piemonte, in alcune fasi, può essere allargato a specifici **soggetti interessati** dagli effetti ambientali, appartenenti al mondo associativo o a quello tecnico-scientifico (associazioni ambientaliste, Università, Politecnico).

Il Tavolo delle AA è chiamato ad esprimersi:

- in fase di scoping per definire i contenuti ed il livello delle informazioni per il RA
- prima dell'approvazione per valutare la proposta di programma, al fine di garantire l'integrazione della componente ambientale e di assicurare la prevenzione, mitigazione o, eventualmente, la compensazione dei possibili effetti ambientali negativi.

Deve essere informato sull'approvazione del piano e sull'esito della valutazione ambientale, previo invio della dichiarazione di sintesi, oltre che del programma definitivo e del RA.

Infine è coinvolto successivamente nel monitoraggio del programma, ricevendo i report periodici e riunendosi periodicamente per decidere sulla necessità di revisione del programma.

Al fine di garantire l'informazione del pubblico ed agevolare la consultazione sul RA e sulla proposta di programma sarà utilizzato il **sito internet del programma**, nel quale saranno messi a disposizione i documenti e sarà possibile inviare osservazioni, previa registrazione, sull'efficacia e completezza del RA e sull'integrazione ambientale nella proposta di programma.

Eventualmente potrà essere riunito un **Forum pubblico**, prima della definizione del programma da approvare, al fine di agevolare il dibattito e rendere efficace la comunicazione sul programma e sul RA.

È inoltre necessario valutare con attenzione l'eventuale coinvolgimento nella consultazione di altri Stati transfrontalieri o Regioni confinanti; tale coinvolgimento è obbligatorio qualora si ritenga che la programmazione possa avere effetti ambientali non solo sui territori interessati direttamente dalla programmazione analizzata, come nel caso dei PO di cooperazione territoriale.